

**Oggetto: invalidità civile – aggiornamento procedure internet di “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori.**

È stato introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce l’attuale versione del modello D (“certificato di intrasportabilità”).

Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:

- a. per richiedere la visita domiciliare;**
- b. per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.**

Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo. **Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.**

La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.

## **2. Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento**

Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [Sì] o quella [NO] relative alle dizioni «*Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore*» oppure «*Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*».

Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia “invalidità civile”. Se il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce “Non mi esprimo”.

Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le dizioni precedentemente non riportate.